

mazione ai Vigili del fuoco della città di Reggio Calabria, anche in funzione di un necessario ed imprescindibile rafforzamento degli organici per meglio affrontare le continue emergenze ed i continui bisogni del territorio. (4-05994)

CIMA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 22 aprile di ogni anno a Chieuti (Foggia), nell'ambito dei festeggiamenti in onore di S. Giorgio, si corre la « Corsa dei buoi », durante la quale un carro molto pesante, carico di rami di lauro, viene trainato da quattro coppie di buoi;

i preparativi per la corsa sono lunghissimi; durante tutto l'anno si allenano i buoi, poi la sera del 21 aprile gli animali vengono fatti entrare in paese simulando la gara e portati nelle stalle dei Partiti (le contrade del carro) dove vengono attentamente sorvegliati;

il mattino del 22 i buoi vengono invece lavati e addobbati e, dopo che il Sindaco ha estratto l'ordine di partenza, carri e carrieri si dirigono verso la Chiesa per ricevere la benedizione;

a questo punto i carri si portano in aperta campagna, dove ha inizio la gara vera e propria: al segnale convenuto i carri si girano su se stessi ed i buoi iniziano a galoppare, trascinando il carro addobbato, verso il paese attraverso un percorso lungo 5 Km; la folla corre insieme ai carri, incitando i propri campioni, mentre un gruppo di uomini a cavallo pungola i buoi con lunghi bastoni —:

se il Governo non ritenga che la « Corsa dei buoi di Chieuti » sia una palese violazione dell'articolo 727 del codice penale in materia di maltrattamento degli animali, e in caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare affinché venga impedito che anche quest'anno abbia

luogo una festa anacronistica, in cui vengono inflitte inutili sofferenze ad incolpevoli animali. (4-06014)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito complesso della riforma dell'ordinamento scolastico recentemente varata dal Governo ed approvata dal Parlamento, è stato giustamente ritenuto di particolare rilievo il principio dell'insegnamento di una lingua straniera sin dal primo anno della scuola primaria;

in molte scuole ci si è trovati nella impossibilità di continuare ad estendere tale opportunità, perché i bambini della scuola pubblica non potranno imparare l'inglese in prima e in seconda classe;

tale inconveniente sarebbe provocato dalla circolare numero 27 del 7 marzo 2003 con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale che regola le dotazioni organiche per il prossimo anno scolastico;

in tale decreto si assicura prioritariamente l'inglese dalla terza elementare in poi, come peraltro già avveniva da una diecina d'anni circa, con la conseguenza che i posti degli insegnanti specialisti in lingua straniera che avrebbero dovuto essere utilizzati nelle classi del primo ciclo, sono stati in realtà soppressi —:

in ragione del contenuto del citato decreto interministeriale numero 27 del 7 marzo 2003, se e come intenda dare attuazione, sin dal prossimo anno, al progetto di insegnamento di una lingua straniera sin dal primo anno della scuola primaria. (3-02179)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VII Commissione:

COLASIO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge 124 del 1999 ed il successivo decreto ministeriale 75 del 2001 hanno disciplinato e previsto che nelle graduatorie provinciali, per gli incarichi di supplenza del personale ATA da assegnare alle scuole di ogni ordine e grado, vada inserito il personale che negli tre anni scolastici ha prestato servizio nelle scuole statali, con il profilo di collaboratore scolastico o equiparato, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali;

tale inserimento è previsto da disposizioni di legge (decreto-legge 28 agosto 2000) convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306) e da disposizioni regolamentari (decreto-ministeriale 13 dicembre 2002 n. 430) e non possono essere disattese;

nella provincia di Catania alcuni precari inclusi in altre preesistenti graduatorie, ormai obsolete e non più vigenti poiché *contra legem* ai sensi della predetta legge 124 del 1999 e decreto ministeriale 75 del 2001 hanno invece impugnato il decreto ministeriale e la graduatoria provinciale conseguente innanzi al Tribunale amministrativo regionale di Catania che, non ha concesso la sospensiva;

i predetti ricorrenti hanno proposto successivo appello ai CGA di Palermo il quale, con ordinanze n. 356 del 2002 e n. 634 2002 ha concesso la sospensiva della sola graduatoria con una sorprendente quanto inspiegabile soluzione, poiché con tale verdetto (fra l'altro non definitivo) si disapplica o quanto meno si sospende l'efficacia di una norma dello stato;

i ricorrenti sono comunque stati inseriti anche loro (se in possesso del requisito dei trenta giorni di servizio) nella

nuova graduatoria provinciale ai sensi del predetto decreto ministeriale 75 del 2001 e fra l'altro nella relativa posizione spettante in base al punteggio accumulato nel corso degli anni;

con successivo ed incoerente comportamento il dirigente del CSA di Catania, sulla scorta di pareri dell'Avvocatura distrettuale ha predisposto una nuova graduatoria, eliminando tutti i soggetti provenienti dagli enti locali e già correttamente inseriti nella graduatoria, assegnando pertanto al lavoro nelle scuole i ricorrenti;

con questa fantasiosa soluzione i titolari del diritto non hanno potuto prestare attività lavorativa dall'inizio dell'anno scolastico e fino a tutt'oggi con la penalizzazione del mancato reddito e nella considerazione ulteriore che la gran parte di questi soggetti già impiegati al lavoro per tutto il precedente anno scolastico aveva già fatto affidamento sull'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro che fra l'altro per alcuni avrebbe significato nel frattempo il conseguimento del contratto a tempo indeterminato (che scatta dopo 24 mesi di servizio complessivo);

su tutto il territorio nazionale, con l'eccezione anomala della provincia di Catania, è stato rigorosamente applicato il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 75;

a seguito di successiva ordinanza del CGA di Palermo n. 119 del 2003 il medesimo tipo di ricorso di altri ricorrenti è stato rigettato, ripristinandosi con ciò il diritto ed evidenziandosi la grande incoerenza con quanto precedentemente determinato con le ordinanze del CGA n. 356 e 634 del 2002 —:

quali iniziative intenda adottare affinché il CGA di Catania predisponga un'ulteriore graduatoria conforme al dettato del decreto ministeriale n. 75 del 2001. (5-01873)

MARTELLA, GRIGNAFFINI, TOCCI, CAPITELLI, CARLI, CHIAROMONTE, GIULIETTI, LOLLI e SASSO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge 15 maggio 1997, n. 127, all'articolo 17, comma 102, definisce il Consiglio universitario nazionale (CUN) « organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie », stabilendone le competenze e, con i successivi commi, la composizione, la nomina, la durata del mandato e la non rieleggibilità immediata, e demandando ad appositi decreti ministeriali la determinazione delle modalità di elezione e di funzionamento;

risulta incontrovertibile, dalle richiamate disposizioni legislative:

a) la natura del CUN quale organo elettivo di rappresentanza della comunità accademica, cui è espressamente riservato il potere di eleggerlo;

b) il ruolo del CUN come espressione dell'autonomia universitaria, nel quadro del nuovo assetto autonomistico degli atenei sancito, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, dalla legge 9 maggio 1989, n. 168;

c) la funzione del CUN come organo consultivo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per tutti i più rilevanti provvedimenti ed atti che riguardano la materia universitaria;

in ripetute occasioni formali, tra cui l'audizione avanti la VII Commissione permanente della Camera (seduta del 23 ottobre 2002), il Ministro ha ufficialmente anticipato l'intenzione del Governo di riordinare il CUN, prevedendone una composizione mista, in parte elettiva e in parte di membri di « designazione ministeriale »;

l'attuale CUN, già prorogato, per iniziativa del Ministro, di oltre un anno rispetto alla sua naturale scadenza, andrà a scadere il 30 aprile 2003;

a causa anche della precitata pro-
roga, l'attuale composizione del CUN appare fortemente squilibrata, rispetto alle

previsioni del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 278, stante l'intervenuta contrazione della rappresentanza dei ricercatori, a seguito del passaggio nel ruolo dei professori universitari di molti dei membri a suo tempo eletti come ricercatori —

come il Ministro ritenga compatibile l'annunciata composizione mista del CUN con la natura istituzionalmente specifica del CUN, quale organo « elettivo » e quindi di rappresentanza dell'autonomia delle istituzioni universitarie e se quindi il Ministro non ritenga di dover immediatamente procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo del CUN, stante l'imminente scadenza del già prorogato mandato dell'attuale CUN, evitando che un eventuale ritardo, imputabile esclusivamente ad inadempienza ministeriale, si configuri, oltre che come giuridicamente illegittimo, come una scelta politica che, mentre lede l'autonomia universitaria, determinerà inevitabilmente la paralisi delle più rilevanti funzioni di governo del sistema universitario, per il cui legittimo espletamento la legge espressamente prevede l'obbligatorietà del preventivo parere del CUN. (5-01874)

Interrogazioni a risposta scritta:

BRUSCO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

giovani studenti parteciparono al concorso di ammissione alla Facoltà di medicina e chirurgia presso varie università italiane per l'anno accademico 2000-2001;

contro l'esclusione dalle graduatorie di ammissione alcuni studenti presentarono ricorso al TAR;

ottenuta la sospensiva del TAR, le università avrebbero dovuto permettere a questi giovani di frequentare con riserva i corsi di Medicina e Chirurgia così da poter sostenere gli esami;

solo alcune Università hanno consentito agli studenti la frequenza con riserva, permettendo loro di sostenere gli esami;

altri giovani, pur non ammessi alla frequenza, hanno comunque seguito informalmente i corsi;

alcune università (Padova, Roma) hanno autonomamente regolarizzato le iscrizioni;

le ultime pronunce giurisdizionali favorevoli risalgono all'anno accademico 2000-2001, mentre negli anni successivi i TAR hanno respinto analoghi ricorsi;

negli anni passati, a seguito dei provvedimenti positivi dei TAR, sono state regolarizzate le iscrizioni delle poche migliaia di studenti;

la maggior parte degli istituti universitari sono allocati nel centro-nord, con grave pregiudizio rispetto alle opportunità dei giovani del Mezzogiorno —:

se non intenda adottare iniziative normative volte a regolarizzare la posizione di tutti gli studenti beneficiari dei provvedimenti cautelari di sospensiva (circa 1.500) per l'anno accademico 2000-2001, per consentire loro di affrontare serenamente il corso di studio, così da ripristinare un diritto garantito costituzionalmente. (4-06009)

TOCCI, MARTELLA, GRIGNAFFINI, PANATTONI, LABATE, BIMBI, ZANELLA, CIMA, SUSINI, PINOTTI, TITTI DE SIMONE, COLASIO e PISTONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in un recente convegno pubblico il Ministro si è abbandonato a dichiarazioni offensive verso gli scienziati italiani con le seguenti parole: « A questi scienziati direi quali scoperte avete fatto? Probabilmente scopriremo che non ne hanno fatte, mentre ci sono tanti giovani ricercatori esclusi dalla carriera »;

tali dichiarazioni hanno destato sconcerto e sdegno nella comunità scientifica nazionale e in ampi settori dell'opinione pubblica;

al suddetto sconcerto si è aggiunto lo stupore per il tono rozzo e volgare che smentisce l'immagine di moderazione proposta dallo stesso Ministro nei tempi passati;

i meriti della scienza italiana sono scritti nei libri di storia e nella letteratura scientifica internazionale e non hanno bisogno di essere ricordati alle persone in buona fede;

la recente analisi condotta dal CIVR dimostra il miracolo degli scienziati italiani che continuano ad ottenere brillanti risultati nonostante il livello di risorse messe a disposizione dal Governo sia tra i più bassi in Europa;

non si ha notizia di Ministri europei che mettano alla berlina gli scienziati dei propri Paesi e anzi si nota un grande lavoro di tutti i governi, tranne quello italiano, nel promuovere l'immagine dei talenti nazionali;

i giovani ricercatori italiani non hanno alcuna possibilità di fare carriera a causa del blocco delle assunzioni nelle università e negli enti di ricerca —:

se intenda chiedere scusa agli scienziati italiani per le incaute dichiarazioni;

se intenda adottare iniziative normative volte a eliminare il blocco delle assunzioni al fine di favorire la carriera dei giovani ricercatori italiani. (4-06013)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

RUSCONI, REDUZZI e RUGGERI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

dalla pubblicazione della graduatoria della mobilità regionale si è constatato che in base alle domande presentate consen-